



Città di Minerbio

Bologna

3 SETTORE POLIZIA LOCALE
POLIZIA LOCALE

ORDINANZA SINDACALE N. 20 / 2021

OGGETTO: DIVIETO DI ATTIVITÀ VENATORIA IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE - ADIACENTE A VIA GALLO E VIA LAMBRECCHIONE

IL SINDACO

Premesso che:

- L'art. 21 della Legge 157/1992 alle lettere:
 - e) prevede il divieto dell'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
 - f) prevede il divieto di sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
- con lettera prot. 10087 del 2021 la Polizia Locale della Città Metropolitana ha segnalato alla polizia locale del servizio associato, un livello di preoccupazione e attenzione crescente tra l'ambito venatorio, frequentante il territorio, ed alcuni residenti della zona di via Gallo e via Lambrecchione, tali da rendere concreto il rischio di contrasti sociali fra gruppi di individui con opposte e radicate ideologie sulla materia;

Vista la precedente ordinanza n. 27/2020 che disponeva il divieto di caccia nelle aree sopraindicate;

Considerato che:

- le aree sopra indicate, sono caratterizzate dalla presenza di numerose abitazioni e da un importante insediamento produttivo che comporta un notevole transito di autocarri e sono frequentate da numerosi cittadini;
- si ritiene opportuno, per ragioni di pubblica sicurezza, proteggere le aree nelle quali vi è maggiore pericolo in relazione alla presenza di abitazioni e attività;
- la misura idonea risulta l'istituzione di una zona di divieto di caccia,



- contraddistinta da apposite tabelle indicanti la zona di divieto;
- la non estesa quantità del perimetro dell'area preclusa all'attività venatoria e la classificazione urbanistica;
- permane il pericolo per l'incolumità pubblica;

Ritenuto quindi indispensabile e urgente, emanare un provvedimento dell'Autorità Comunale con il quale viene vietata l'attività venatoria in un'apposita e circoscritta area e per il periodo 2021-2023, al fine di prevenire e reprimere tutti quei comportamenti che possono determinare gravi conseguenze per l'incolumità dei cittadini e garantire così l'ordine pubblico e la sicurezza nella zona del territorio comunale sotto meglio descritta;

Dato atto che il presente provvedimento è stato trasmesso in via preventiva al Prefetto di Bologna;

Visti:

- la Legge n. 157 del 11/02/1992 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. n. 8 del 15/02/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Provinciale con la quale sono state individuate le aree del territorio in cui vige il divieto di caccia;
- l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

- Per la stagione venatoria per il periodo 2021-2023 il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria nell'area del territorio comunale in località Minerbio via Gallo per una superficie di 200 metri lato destro e sinistro della strada e per una porzione ad inizio strada e in via Lambrecchione in una fascia che da via Gallo raggiunge l'impianto di riciclo materiali da costruzione Ecored, compreso il perimetro dello stesso per 150 metri meglio individuata nell'allegata planimetria.

DISPONE

- che i confini di tali zone, graficizzati nella planimetria allegata alla presente quale parte formale e sostanziale, saranno segnalati ai cacciatori mediante posa di appositi cartelli di divieto, nei modi e nelle forme previste dalla vigente legislazione;
- di dare la massima diffusione della presente ordinanza nel territorio interessato;
- la Polizia Locale del servizio associato di Baricella, Malalbergo e Minerbio, la Polizia Locale della Città Metropolitana, le Guardie Ecologiche Volontarie e gli Agenti di Forza Pubblica sono incaricati del controllo per il rispetto della presente ordinanza;
- di inviare copia alla Città Metropolitana di Bologna;

AVVERTE



Città di Minerbio

Bologna

- 1) nelle zone di cui sopra è vietato l'accesso degli ausiliari dei cacciatori e più precisamente cani o accompagnatori ai fini dello scovo della selvaggina;
- 2) i riferimenti della presente ordinanza saranno resi visibili mediante l'apposizione di appositi cartelli collocati su pali installati in modo tale da essere visibili;
- 4) in dette zone è consentita la cattura, nei modi e forme di legge, di fauna cacciabile per l'immissione in altre zone del territorio comunale;
- 5) ai contravventori saranno applicate le sanzioni a norma di legge, con particolare riferimento all'art. 31 comma 1 lettera e) della L. 157/92 e all'art 650 nei casi ricadenti negli ambiti di applicazione della legge penale citata;

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza si potrà ricorrere al TAR di Bologna entro 60 gg dalla pubblicazione o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Lì, 15/09/2021

**IL SINDACO
BONORI ROBERTA**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Scala 1:15.000 stampato il 22/10/2019 15:58

